

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E NATURA.

L'associazione nazionale denominata "Associazione Italiana Esercenti e Commercianti delle Attività del Terziario, del Turismo e dei Servizi", in sigla "A.E.C.P.", con sede in Senigallia (AN), ha carattere prettamente sindacale, di patronato e di assistenza ed è associazione di categoria dei soggetti di cui al comma successivo del presente articolo.

L'Associazione rappresenta le aziende, i lavoratori autonomi, gli enti, le cooperative e i consorzi che operano nei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, dello spettacolo, del terziario, del credito, dell'agricoltura e dei servizi, nonché le imprese ausiliarie del commercio, i mediatori, i piccoli e medi imprenditori e tutti gli esercenti attività professionali ed artistiche. Alla stessa possono, inoltre, associarsi gli iscritti delle cooperative, le associazioni, nonché i pensionati e gli ex lavoratori di tutte le categorie predette.

A.E.C.P. è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.

Essa è strutturata in forma democratica e garantisce a tutti i suoi iscritti il pluralismo di opinioni, senza alcuna forma di discriminazione riguardo, in particolare, al sesso, alla razza e all'opinione politica. L'Associazione può aderire ad organizzazioni similari che operino a livello nazionale o internazionale e costituire, insieme con queste, organismi comuni.

ART. 2 PRINCIPI E FINALITÀ.

A.E.C.P. si propone di:

- a) promuovere e sostenere l'attività sindacale delle categorie rappresentate tutelandone i legittimi interessi;
- b) partecipare alle trattative per i contratti, per gli accordi nazionali e per quelli integrativi territoriali di lavoro in rappresentanza delle categorie di associati;
- c) promuovere ed organizzare iniziative culturali, corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale inerenti le attività svolte dalle categorie degli iscritti, nonché corsi di preparazione alle attività mercantili, artigianali, turistiche, consortili e dei servizi anche mediante l'ausilio di professionisti, aziende, enti od associazioni convenzionate;
- d) promuovere e coordinare studi, ricerche, convegni e dibattiti nell'ambito dei settori di attività delle categorie rappresentate, ovvero di settori affini, anche in collaborazione o in convenzione con altri soggetti;
- e) promuovere e favorire la costituzione di un fondo di solidarietà, così come previsto dalla legge 108/1996;
- f) proporre provvedimenti legislativi e interpretazioni autentiche nell'interesse delle categorie degli iscritti;
- g) promuovere e favorire la costituzione di gruppi di acquisto, anche in collaborazione o in convenzione con soggetti ed operatori non iscritti all'Associazione;
- h) tutelare ed assistere gli aderenti e gli appartenenti alle categorie rappresentate, anche mediante la costituzione di centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti e di patronati, ovvero mediante convenzionamento con C.A.F. o patronati già istituiti;
- i) promuovere iniziative di mutualità, sociali e ricreative tra gli associati e i loro familiari;
- j) designare i rappresentanti dell'Associazione in seno agli organismi, agli enti, ai comitati, alle associazioni e alle commissioni in cui è ammessa o richiesta la rappresentanza delle categorie indicate nell'articolo 1;
- k) dialogare e collaborare con le istituzioni pubbliche e private, nazionali e non, al fine di massimizzare la qualità e l'offerta dei servizi forniti e dei prodotti e delle iniziative destinate agli iscritti;
- l) promuovere e stipulare convenzioni con associazioni, enti, imprese, lavoratori autonomi e professionisti in tutti i settori di interesse dell'Associazione e dei suoi iscritti;
- m) promuovere le relazioni sociali, economiche, organizzative, formative e culturali tra gli associati;
- n) assumere partecipazioni dirette o indirette in società e associazioni, commerciali e non, che operino in settori d'interesse per le categorie rappresentate;
- o) promuovere e gestire ogni tipo di operazione mobiliare od immobiliare che sia ritenuta necessaria, o anche solo opportuna, in relazione agli scopi istituzionali dell'Associazione;

p) organizzare viaggi e soggiorni turistici per gli associati e per i familiari di questi ultimi.

Quanto sopra non riveste carattere esaustivo, in quanto l'Associazione potrà svolgere ogni attività ed operazione idonea a raggiungere anche indirettamente scopi analoghi o complementari a quelli già citati. L'Associazione mira inoltre ad istituire, organizzare ed erogare alle suddette categorie di soggetti, direttamente o indirettamente, assistenza, servizi e soluzioni in materia legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, fiscale e finanziaria, avvalendosi, ove necessario o opportuno, di esperti dei vari settori.

Il perseguimento delle finalità sociali avviene anche attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l'Associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata. Essa potrà partecipare, aderire o federarsi con altre associazioni, enti o comunque soggetti, aventi finalità analoghe, affini o complementari al proprio.

Essa potrà, infine, stipulare convenzioni con università, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni pubbliche e private.

ART. 3 SOCI E QUOTE ASSOCIATIVE.

L'adesione ad A.E.C.P. è volontaria, comporta esclusivamente l'accettazione dei principi contenuti nel presente statuto ed è compatibile con l'adesione ad altre associazioni.

Possono divenire soci di A.E.C.P. tutti i soggetti che dichiarino di appartenere alle categorie elencate nel precedente articolo 1), oltre che i pensionati e i lavoratori che hanno appartenuto alle suddette categorie e che, condividendo le finalità dell'Associazione, accettano il presente statuto e sottoscrivono, anche con modalità telematiche, l'apposito modulo di adesione.

Per precisa scelta strategica, per la regolare adesione all'Associazione non è fondamentale il versamento di alcun contributo o quota. Questo, in quanto l'Associazione valorizza ed attribuisce rilevante importanza alla fattiva collaborazione del socio al raggiungimento delle finalità sociali.

L'iscrizione è impegnativa per un anno solare indipendentemente dal momento dell'adesione e si rinnova tacitamente di anno in anno. In ogni caso, l'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva, naturalmente, la facoltà di recesso da parte dell'associato.

Il documento che comprova l'adesione ad A.E.C.P. è la tessera consegnata all'associato o anche la semplice copia del modulo di adesione sottoscritto da quest'ultimo e controfirmato per accettazione dall'Associazione.

L'adesione ad A.E.C.P. è inoltre comprovata dall'iscrizione del socio nel libro dei soci dell'Associazione.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo nonché quelli eventualmente assunti come tali dal Consiglio Direttivo in quanto ritenuti portatori di importanti contributi ai fini dell'attività istituzionale dell'Associazione;
- soci ordinari: sono i soci che, collaborando personalmente con l'Associazione o con le strutture ad essa collegate, intendono attivarsi concretamente per il raggiungimento delle finalità sociali anche nell'erogazione dei servizi erogati dall'Associazione stessa o dalle strutture ad essa collegate;
- soci sostenitori: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, e allo scopo di sostenerla finanziariamente, liberamente decidono di versare alla stessa un contributo di ammontare non inferiore all'ammontare della quota associativa massima;
- soci aderenti: sono coloro che aderiscono all'Associazione al fine di godere dei benefici e delle tutele che l'adesione comporta e di fruire dei servizi erogati dall'Associazione stessa o dalle strutture a questa collegate.

Gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa sono iscritti nella categoria dei soci ordinari o, qualora si sia in possesso dei necessari requisiti, dei soci fondatori.

Gli aderenti che versano un contributo superiore all'ammontare della quota associativa massima sono iscritti nella categoria dei soci sostenitori. Al fine di ampliare la gamma delle alternative di finanziamento, sono ammessi, quali soci sostenitori dell'Associazione, anche i soggetti non appartenenti alle categorie di cui sopra.

Gli aderenti che non versano alcuna quota associativa sono iscritti nella categoria dei soci aderenti.

L'entità delle quote associative è stabilita dal Consiglio Direttivo. Le eventuali quote associative versate hanno validità annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno), non sono mai trasmissibili per atto tra vivi e non sono sottoposte ad alcun tipo di rivalutazione monetaria od economica.

ART. 4 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.

Il vincolo associativo cessa per decesso del socio ovvero per recesso od espulsione.

La cancellazione del socio deceduto dal libro dei soci, avviene al ricevimento della comunicazione dell'evento da parte degli eredi o comunque dei suoi familiari.

Il recesso avviene dietro richiesta del socio inviata presso la sede dell'Associazione con raccomandata postale con avviso di ricevimento e diviene efficace dal momento del ricevimento da parte dell'Associazione.

L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità ovvero per qualsiasi altro motivo ritenuto valido e determinante ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e diviene efficace dal giorno della delibera.

In caso di contestazioni, il socio può ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri.

ART. 5 ENTRATE SOCIALI.

Le entrate dell'associazione sono ordinariamente costituite:

- a) dall'ammontare delle quote associative e dei contributi eventualmente versate dai soci;
- b) dall'importo delle trattenute delle quote sindacali operate sulle retribuzioni dei soci;
- c) dalle liberalità e dai lasciti eventualmente effettuati da chicchessia in favore dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono inoltre costituite dal ricavato dell'erogazione di servizi, anche indirettamente, istituiti e dalle entrate derivanti dall'eventuale partecipazioni in enti, società, consorzi e altri soggetti. E' lecita qualsiasi altra forma di sostegno economico e finanziario all'associazione che mantenga la caratteristica della volontarietà e sia espressamente finalizzata ed iscritta a bilancio nella voce "entrate" o in una voce di analogo significato.

ART. 6 PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio sociale è costituito dal valore netto:

- a) di tutti i beni, mobili e immobili, materiali ed immateriali di proprietà dell'Associazione;
- b) del denaro in cassa e dei depositi e dei conti correnti e libretti bancari e postali intestati all'Associazione;
- c) dei titoli e delle partecipazioni di proprietà dell'Associazione;
- d) di tutti i crediti e di tutti i diritti vantati dall'Associazione.

Il patrimonio sociale è, pertanto, costituito dalla differenza tra attività e passività sociali esistenti ad una determinata data.

E' espressamente proibita l'utilizzazione del patrimonio sociale a fini di lucro.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio sarà devoluto, a scelta insindacabile del Consiglio Direttivo in carica al momento dello scioglimento, ad altra associazione avente scopi simili o per fini di pubblica utilità.

ART. 7 ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale decorre con il di primo gennaio (1/1) di ciascun anno e termina con il di trentuno dicembre (31/12) dello stesso anno.

ART. 8 BILANCIO D'ESERCIZIO.

Entro il 30 giugno – ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 settembre - di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, secondo uno schema libero e può essere redatto in centesimi di euro ovvero in unità di euro.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e secondo criteri di veridicità e correttezza ed ha lo scopo di rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Per la sua redazione si applicano, in generale, i principi contabili previsti dal codice civile.

Gli avanzi di gestione e gli utili netti conseguiti devono essere destinati interamente al patrimonio sociale.

E' espressamente vietata la distribuzione, durante la vita dell'Associazione, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitale, in modo diretto o indiretto e sotto qualsiasi forma, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

In ogni caso, gli avanzi finanziari di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse o correlate.

ART. 9 ORGANI SOCIALI.

Gli organi nazionali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi dell'Associazione sono elettive, durano in carica cinque anni e possono essere oggetto di compenso ovvero di rimborso, forfettario o a piè di lista, dei costi direttamente o indirettamente sostenuti a fronte dell'espletamento degli incarichi assegnati.

ART. 10 L'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante di A.E.C.P.

Essa determina le linee programmatiche principali dell'attività futura in coerenza con gli indirizzi statutari.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria ogni cinque anni su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza – in prima ed, eventualmente, in seconda convocazione - e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima sul sito internet dell'Associazione o anche solo all'esterno della sede sociale.

Dal giorno della pubblicazione tutti gli iscritti devono intendersi regolarmente informati.

Hanno diritto ad un voto ciascuno, i soci maggiorenni di età muniti della tessera associativa, che siano in regola con il versamento della quota associativa e che abbiano inviato presso la sede dell'Associazione l'apposito modulo ("Modulo certificativo") attestante i requisiti per il diritto al voto debitamente sottoscritto dal socio.

Il Modulo certificativo deve pervenire all'Associazione nel termine massimo di cinque giorni liberi antecedenti la data dell'adunanza in modo da consentire la preventiva verifica del diritto al voto.

Il socio può farsi rappresentare da altro avente diritto al voto mediante conferimento, a quest'ultimo, di apposita delega espressa in calce al modulo certificativo, con il limite massimo di una delega per ciascun delegato socio ordinario o sostenitore e con il limite massimo di cento deleghe per ciascun delegato socio fondatore.

Ciascun Comitato Territoriale A.E.C.P. partecipa alla votazione mediante il voto espresso dal proprio Presidente, qualora sussistano i presupposti indicati nel successivo art. 17 del presente statuto.

L'Assemblea, in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto che abbiano inviato alla sede dell'Associazione l'apposito Modulo certificativo nei termini di cui sopra ovvero che abbiano validamente delegato ad altro socio la propria rappresentanza in assemblea.

Trascorsa almeno un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero in seconda convocazione, l'Assemblea (sia in sede ordinaria che straordinaria) è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti, personalmente o per delega, all'adunanza.

L'Assemblea: definisce gli orientamenti generali dell'Associazione; elegge i componenti del Consiglio Direttivo; elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; delibera sui programmi e sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea può, infine, essere convocata con richiesta formulata per iscritto da un numero di aventi diritto al voto che cumulativamente rappresenti almeno 2.000 (duemila) voti. In tale ultimo caso, ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea, tutti i soci che ne hanno richiesto la convocazione devono partecipare personalmente all'adunanza, con esclusione esplicita di ogni delega al voto.

Resta invece salvo il diritto dei soci che non hanno richiesto l'adunanza di rappresentare in Assemblea altri soci nel limite di una delega per ciascun delegato socio ordinario o sostenitore e di cento deleghe per ciascun delegato socio fondatore.

Con apposito Regolamento può essere prevista la partecipazione all'Assemblea ed il connesso esercizio del voto con modalità telematiche. In tal caso l'assemblea si considera validamente costituita, anche in prima convocazione e sia in sede ordinaria che straordinaria, qualunque sia stata la partecipazione al voto e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Qualora la votazione avvenga con modalità telematiche non è necessario l'invio del Modulo certificativo in quanto la sussistenza dei requisiti per il diritto al voto può essere verificata successivamente.

In ogni caso, il voto è sempre espresso con modalità che assicurino nel contempo l'accertamento del diritto al voto e la segretezza del voto espresso.

ART. 11 LIBRI SOCIALI.

I libri obbligatori dell'Associazione sono i seguenti:

- a) libro dei soci, da aggiornare annualmente, nel quale devono essere indicati i dati anagrafici di ciascun socio e la categoria alla quale il socio appartiene;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;
- d) libro degli inventari, che, con riferimento alla fine di ciascun esercizio, deve contenere l'indicazione e la valutazione analitica di tutte le attività e le passività dell'Associazione oltre che la trascrizione integrale del relativo bilancio.

Non è obbligatoria la tenuta del libro giornale ovvero di analogo libro cronologico e/o sistematico.

ART. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberante tra un'assemblea e l'altra.

Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di 4 (quattro) e da non più di 10 (dieci) membri nominati tra i soci aventi diritto al voto indicati nella lista di candidati depositata presso la sede dell'Associazione entro i 90 (novanta) giorni antecedenti la data dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo e almeno un terzo, con un minimo di due, dei suoi membri devono essere scelti tra i soci fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, un Tesoriere e, qualora lo ritenga opportuno, un segretario.

ART. 13 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio Direttivo:

- approva i Regolamenti;
- emana, delibera ed approva lo schema statutario dei Comitati Territoriali aderenti ad A.E.C.P.;
- delibera ed approva l'adesione ad A.E.C.P. da parte di associazioni costituite sulla base di un diverso schema statutario;
- convoca le assemblee ed esegue le sue delibere;
- stabilisce l'entità dei contributi e delle quote associative e le relative modalità di versamento;
- delibera sull'ammissione, sul recesso, sull'espulsione e sulla cancellazione dei soci;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci fondatori;
- redige e approva il bilancio dell'Associazione e le eventuali dichiarazioni fiscali;

- aggiorna periodicamente il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e il libro inventari;
 - delibera in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, decaduti o decadenti per il periodo di carica residuo;
 - nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
 - delibera sull'istituzione e su quanto necessario per la costituzione e il funzionamento di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, di Patronati e di altre strutture analoghe, similari, complementari o sinergiche;
 - delibera sull'acquisizione di partecipazioni o su costituzioni societarie, compatibilmente con gli scopi dell'Associazione;
 - definisce i compensi ed i rimborsi degli organi nazionali dell'associazione;
 - definisce i compensi per gli incarichi e le consulenze esterne e predispone eventuali regolamenti con enti, aziende e professionisti, ritenuti indispensabili o anche solo opportuni per il raggiungimento dei fini sociali;
 - delibera in ordine alla nomina di propri rappresentanti presso enti, istituzioni, commissioni pubbliche e/o private;
 - provvede all'acquisto, locazione e trasformazione di beni mobili e immobili e alla loro eventuale alienazione ovvero alla locazione in tutto o in parte;
 - delibera in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti
 - provvede all'assunzione di personale dipendente o assimilato, stabilendo l'ammontare dei relativi compensi;
 - delibera in ordine alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione;
 - in caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione dell'eventuale residuo patrimonio a favore di una o più altre associazioni o per altre finalità di pubblica utilità;
 - delibera sull'erogazione dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi associativi e potrà, in relazione a ciò, rilasciare procure;
 - approva, ratifica e revoca i Presidenti e i componenti del Consiglio Direttivo dei Comitati Territoriali, delibera in ordine alla partecipazione, adesione o federazione con altri soggetti.
- Inoltre, il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di giurisdizione interna dell'Associazione.

ART. 14 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o anche solo l'opportunità ed, in ogni caso, almeno una volta all'anno (entro il 30 giugno – ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 settembre – di ciascun anno) per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio dell'Associazione.

Il consiglio è, inoltre, convocato dal Presidente qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica e tutti i membri appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante consegna diretta, servizio postale, telefax o posta elettronica.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di delibere in ordine a modificazioni dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, oltre al voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, è necessario il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio Direttivo appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 15 PRESIDENTE.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio.

In caso di urgenza delibera con efficacia di poteri del Consiglio Direttivo, salva successiva ratifica da parte dello stesso.

Il Presidente ha la firma sociale ed è autorizzato all'apertura di conto correnti, depositi e libretti bancari e postali, anche con affidamenti - purché entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo – e ha poteri di effettuare all'uopo tutte le operazioni relative, necessarie o opportune: in particolare firmare assegni e disporre ogni altra operazione bancaria.

Le medesime funzioni possono essere, dal Presidente, delegate al Vice Presidente o al Tesoriere.

ART. 16 SEDI TERRITORIALI.

L'Associazione può essere articolata in Sedi Territoriali gestite da un Associato Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. La carica è gratuita e non spetta alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute.

L'Associato Responsabile ha funzioni di organizzazione e direzione dell'Associazione limitatamente all'area territoriale di riferimento e rappresenta A.E.C.P. con riguardo esclusivamente alla sua attività sindacale e di erogazione di servizi.

Le Sedi Territoriali sono disciplinate da apposito Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 COMITATI TERRITORIALI.

I Comitati Territoriali A.E.C.P. (d'ora in avanti, "CTA") sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome che collaborano con A.E.C.P. nell'esercizio delle attività sindacali e di servizio poste in essere da quest'ultima in uno specifico ambito territoriale o di materia.

I CTA aderiscono alla A.E.C.P. e sono costituiti sulla base di apposito schema statutario preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale; quest'ultimo può tuttavia consentire l'adesione ad A.E.C.P. di associazioni costituite sulla base di un diverso schema statutario.

I CTA possono altresì essere disciplinati da apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni CTA adotta un proprio codice fiscale ed è direttamente ed esclusivamente responsabile delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, nonché, in caso di assunzione di personale, dei relativi adempimenti di legge.

Tutte le responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni assunte di qualsiasi genere, appartiene esclusivamente al CTA che le ha espresse e/ai soggetti che le hanno contratte.

In nessun caso, A.E.C.P. o diversi comitati territoriali risponderanno, per qualsiasi titolo, causa o ragione, per le obbligazioni assunte da un determinato CTA.

Sia il Presidente che i componenti del Consiglio Direttivo di ciascun CTA sono nominati dall'Assemblea del CTA stesso.

Tutte le nomine vanno, comunque, approvate e ratificate dal Consiglio Direttivo Nazionale, che può, in ogni momento, revocarle.

Il Consiglio Direttivo del CTA, esclusivamente a suo carico, può deliberare a favore dei propri componenti un compenso ovvero un rimborso dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per l'espletamento degli incarichi.

I Presidenti dei CTA sono direttamente e personalmente responsabili di tutte le obbligazioni da essi, a qualsiasi titolo e verso chiunque, assunte; in nessun caso essi potranno chiedere di essere sollevate dalle obbligazioni stesse; in nessun caso i relativi creditori potranno invocare la solidarietà di A.E.C.P.

A.E.C.P. risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente per le obbligazioni assunte dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale su mandato, ove necessario, del consiglio stesso.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti da A.E.C.P. a favore di uno o più CTA, costituiscono attività di assistenza propria della A.E.C.P. senza assunzione di corresponsabilità nei confronti dei CTA stessi.

Tutti i soci dei CTA partecipano ad A.E.C.P. indirettamente mediante l'adesione al proprio CTA; essi vengono iscritti nel Libro soci di A.E.C.P. nella categoria dei Soci aderenti.

Il socio del CTA non può contemporaneamente ottenere l'iscrizione diretta alla A.E.C.P.; una volta che il socio stesso è stato iscritto nel Libro soci di un CTA, ivi resterà iscritto fino allo scioglimento del CTA stesso.

I soci della CTA non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale di A.E.C.P. o di membro del Collegio dei Probiviri di A.E.C.P.

I soci di ciascun CTA, qualora in regola con il versamento della relativa quota associativa annua, esercitano il loro diritto di voto esclusivamente nell'Assemblea del CTA stesso. La rappresentanza di ciascun CTA nell'Assemblea Nazionale spetta esclusivamente al Presidente del CTA medesimo; quest'ultimo esercita il proprio diritto di voto nell'Assemblea Nazionale qualora il CTA sia costituito sulla base dello schema statutario preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, tutti i soci del CTA stesso abbiano versato alla A.E.C.P. la quota associativa per l'anno in corso, sia stato inviato da ciascun socio del CTA (nei termini indicati dal precedente art.10 del presente statuto) l'apposito Modulo certificativo attestante i requisiti per il diritto al voto debitamente sottoscritto in originale dal socio e la CTA abbia regolarmente e sistematicamente adempiuto ai propri obblighi di informazione di cui all'ultimo periodo del presente articolo.

Tutti i CTA hanno l'obbligo di consegnare ad A.E.C.P., perentoriamente entro la data stabilita, quanto segue: copia autentica del vigente statuto del CTA entro i 30 giorni dalla costituzione ovvero a seguito di una eventuale qualsivoglia variazione effettuata sullo statuto stesso; composizione degli organi statutari del CTA entro il 30/06 di ciascun anno; elenco degli iscritti riportati nel Libro soci del CTA completo dei dati anagrafici identificativi di ciascun socio dello stesso entro il 30/06 di ciascun anno.

ART. 18 STRUTTURE DI SERVIZIO.

A.E.C.P. riconosce tra gli scopi della propria azione sindacale l'efficace tutela dei diritti individuali degli associati, in attività o in pensione, promuovendo la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, società, associazioni, C.a.f., Patronati, centri studi) per l'erogazione di servizi.

Le Strutture di servizio sono costituite presso le Sedi Territoriali di A.E.C.P. o presso i Comitati Territoriali o altrove; in ogni caso essi agiscono nell'ambito degli indirizzi strategici decisi dal Consiglio Direttivo e a questo rispondono dei risultati ottenuti.

E' compito dell'Associazione sviluppare le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una efficace politica integrata, capace di rispondere organicamente alle richieste di tutela degli utenti, per mezzo di una razionale organizzazione dell'insieme delle risorse (umane, tecniche e strumentali) utilizzate nell'attività di servizio.

Le Strutture di Servizio possono essere localizzate presso le Sedi Territoriali ovvero altrove.

ART. 19 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ed è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti nominati anche tra non soci.

Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri il Presidente, e il Vice Presidente.

Il Collegio si riunisce solo in caso di specifica richiesta ed ha competenza sulle seguenti materie: dirimere le controversie tra gli iscritti e l'Associazione, in particolare in merito ai procedimenti disciplinari e di espulsione; esprimere pareri, anche in ordine all'interpretazione del presente statuto e alle sue modifiche ed integrazioni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 2 (due) membri e le delibere avvengono a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o, qualora assente, del Vice Presidente.

I membri del Collegio dei Probiviri permangono in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

ART. 20 REGOLAMENTI.

Il Consiglio Direttivo approva uno o più Regolamenti a valere in particolare, ma non solo, sulle seguenti materie: procedure di tesseramento e di voto; versamento delle eventuali quote associative; organizzazione e gestione delle sedi territoriali; verbalizzazione, raccolta, e archiviazione degli atti; ecc.

ART. 21 SANZIONI DISCIPLINARI.

Il Consiglio Direttivo, con apposito provvedimento disciplinare, può irrogare le seguenti sanzioni: censura con diffida; sospensione dell'attività sindacale da tre a dodici mesi; decadenza da ogni carica; sospensione del diritto di voto; espulsione dall'Associazione.

La sanzione di decadenza da ogni carica non consente la rielezione nelle cariche rivestite o in altre cariche prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla fine della sospensione.

La sanzione dell'espulsione non consente all'espulso di aderire nuovamente all'Associazione.

La sospensione a tempo determinato o indeterminato del diritto di voto può essere irrogata dal Consiglio Direttivo Nazionale, ad insindacabile giudizio di quest'ultimo, ai Presidenti dei Comitati Territoriali ed ai soci che abbiano manifestato o lascino presumere intenzioni ostili verso

l'associazione o intenti turbativi del normale funzionamento di quest'ultima o del suo assetto istituzionale.

I provvedimenti disciplinari sono inappellabili, salva la possibilità di richiedere il giudizio del Collegio dei Probiviri.

ART. 22 PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

Per fatti di particolare gravità e per il tempo necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, può essere adottata la sospensione cautelare da ogni carica e/o dall'attività sindacale. Detti provvedimenti sono adottati con delibera del Consiglio Direttivo.